

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Maggia

Richiamati gli art. 107 e 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 53 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR) e il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR);

Ordina

Titolo I - Scopo

Articolo 1

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Titolo II – Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2

In generale

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 21 della Lear.

Articolo 3

Notifica

Il gerente notifica entro fine gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al Municipio.

Articolo 4

Deroghe d'orario
Definizione

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 21 cpv 1.
Il Municipio è competente al rilascio di deroghe d'orario per le occasioni straordinarie.

- Articolo 5**
Domanda
- La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 8 giorni prima dell'evento straordinario.
- Articolo 6**
Casi particolari
- Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1. agosto il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre, al massimo fino alle ore 04.00.

Titolo III – Permessi speciali

- Articolo 7**
Domanda
- La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 27 Lear deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
- La domanda dovrà contenere:
- a) Il nominativo del richiedente
 - b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 29 Lear
 - c) la prova dell'assicurazione RC e norma dell'art. 50 RLear.
- Articolo 8**
Decisione
- La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.
- Articolo 9**
Tasse
- Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa fino ad un massimo di Fr. 500.00, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione. Il Municipio può concedere l'esonero della tassa a società ed associazioni non aventi scopi di lucro.
- Articolo 10**
Musica e balli pubblici
- L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.
- Articolo 11**
Eccezioni
- Non sono considerati balli occasionali quelle organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

Titolo IV - Tasse

- Articolo 12**
Deroghe
- Per le deroghe d'orario di cui all'art. 4 della presente ordinanza è prelevata una tassa di Fr. 30.00.
- Articolo 13**
Altri atti del Municipio
- Per gli atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.
- Articolo 14**
Esenzione
- Il Municipio può concedere l'esenzione delle tasse per deroghe d'orario richieste per società ed associazioni non eventi scopo di lucro.

Titolo V – Sanzioni

Articolo 15 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una contravvenzione da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00 (art. 47 Lear).

Articolo 16 Revoca

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quanto per ottenerli sono stata date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

Titolo VI – Rimedi di diritto

Articolo 17 In generale

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.

Titolo VII – Disposizioni finali

Articolo 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali in vigore finora nelle diverse frazioni. Entrata in vigore immediatamente dopo la crescita in giudicato.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza viene affissa il 18.07.2024 all'albo comunale.

Ris. municipale no. 566
Maggia, 17 luglio 2024

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Andrea Sartori



Il Segretario:
Luca Invernizzi